

CRON. 1138/2025  
SENT. 97/2025  
REP. 134/2025  
RDC. 63/2025



## TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI CONCORDAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Proc. n. 160-1/2024 Reg. Proc. Unit.**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunciato la seguente



### SENTENZA

nel procedimento unitario n. 160-1/2024 R.G. Proc. Unit. per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

**LUCERI DANIELA (C.F.: LCRDNL73M53I119Y),**  
con l'assistenza dell'O.C.C., dott. **AMMATURO Giovanni**,  
rappresentata e difesa dalla dott.ssa CALZOLARI Anna;

letto il ricorso depositato il 19 novembre 2024 da **LUCERI DANIELA (C.F.: LCRDNL73M53I119Y)**, con l'assistenza dell'O.C.C., dott. **AMMATURO Giovanni**, nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.A.A., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, dott. **AMMATURO Giovanni**, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 21 novembre 2024, confermato in data 25 febbraio 2025, ritenuta l'ammissibilità della domanda, il Giudice designato ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte dei seguenti creditori e, segnatamente, da TIGRI SPV S.R.L., da GIGLIO Ugo, da MICELI Giulietta e dall'I.N.P.S.;

TIGRI SPV S.R.L. – cessionaria dei crediti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – ha contestato, nello specifico, di aver «già dato prova della propria legittimazione, nonché della titolarità del credito nella procedura esecutiva rge 107/2022 dinanzi al Tribunale di Brindisi, producendo, in quella sede, non soltanto la Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18.11.2023 a corredo dell'intervento ex art. 111 cpc, ma anche la dichiarazione di cessione firmata dalla cedente MPS a corredo della memoria difensiva avverso l'opposizione all'esecuzione depositata il 9.12.2024. (In allegato copia dell'intervento ex art. 111 cpc di Tigri spv srl, della Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18.11.2023 e della dichiarazione di cessione firmata da MPS).



- L'opposizione in sede cautelare nella procedura esecutiva rge 107/2022 è stata respinta dal Giudice dell'esecuzione l'11.12.2024.

Perciò, «Tigri spv srl, quale creditrice ipotecaria e cessionaria del credito di MPS, ha diritto a beneficiare delle somme riconosciute nel piano in oggetto e non dovrà essere esclusa dallo stesso»;

inoltre, i sig.ri GIGLIO Ugo e MICELI Giulietta – creditori per € 9.900,00 dell'odierno proponente in forza della sentenza n. 766/2017 del Tribunale di Brindisi – hanno invocato l'inclusione nel «patrimonio assoggettabile all'esecuzione ovvero alla vendita nell'ambito del piano del consumatore proposto» dell'immobile sito in San Pietro Vernotico (BR) in ~~via Torchiarolo~~, in quanto «la sig.ra Luceri Daniela e il sig. ~~Ugo Giglio~~, per quanto noto ai patrocinati, vicini di casa, non dimorino da tempo presso l'abitazione sita in San Pietro Vernotico (Brindisi), alla ~~via Torchiarolo~~, ma abitino stabilmente presso altra abitazione in uso agli stessi in Torchiarolo, località ~~Torchiarolo~~, lì dove lavora il sig. ~~Ugo Giglio~~ quale ~~patrocinato~~. Non v'è, dunque, alcuna esigenza abitativa da salvaguardare, tale da giustificare l'esclusione del prefato patrimonio immobiliare dal piano predisposto nell'ambito della presente procedura»;

i creditori hanno eccepito, altresì, che – a fronte del reddito mensile medio di € 1.300,00 percepito da LUCERI Daniela e dal suo coniuge – «Il piano proposto, [...], non è in alcun modo compatibile con le esigenze di recupero del credito degli assistiti, tenuto conto della di essi età, ossia settantadue anni il sig. Giglio Ugo e settantaquattro la sig.ra Miceli Giulietta; ed in effetti, pur laddove si volesse ritenere che la sig.ra Luceri provveda a corrispondere il dovuto secondo quanto previsto nella relazione particolareggiata, gli assistiti recupererebbero una parte residua del dovuto allorquando saranno oramai ultranovantenni»;

ulteriori doglianze, infine, sono pervenute dall'I.N.P.S., la quale ha eccepito che «la percentuale di abbattimento proposta è superiore ai parametri medi accettabili dall'Istituto, come definiti dalla circolare INPS n. 38/2010 e dalla successiva PEI INPS.0023.31/03/2021.0034090 "Integrazione delle indicazioni operative relativamente alle proposte di trattamento dei crediti contributivi", che stabilisce che:

- Le medesime misure di soddisfazione restano valide anche nelle ipotesi in cui il credito privilegiato è stato degradato a chirografo per incapienza.*



in proposito, circa le contestazioni di TIGRI SPV S.R.L., l'O.C.C. ha rilevato che «il debito riferito a TIGRI consiste in un residuo saldo di mutuo ipotecario concesso dalla MPS S.p.a. in data 9 aprile 2009 alla cui decadenza seguiva precetto e successivo atto di pignoramento dell'immobile in San Pietro Vernotico (Br) alla ~~via~~ ~~Casale~~ ~~di~~ ~~San~~ ~~Pietro~~ ~~Vernotico~~ ~~di~~ ~~San~~ ~~Pietro~~ ~~Vernotico~~ (immobile di residenza), ~~del~~ ~~comune~~ ~~di~~ ~~San~~ ~~Pietro~~ ~~Vernotico~~, ~~del~~ ~~comune~~ ~~di~~ ~~San~~ ~~Pietro~~ ~~Vernotico~~ di esclusiva proprietà di Luceri Daniela. Quindi è in corso la procedura esecutiva n. 107/2022 pendente presso il Tribunale di Brindisi in cui è intervenuta TIGRI ad AMCO (a sua volta cessionaria MPS SPA) in virtù di atto di cessione del credito. Parte istante ha contestato la effettiva titolarità del credito nella procedura esecutiva con giudizio di merito iscritto presso il Tribunale di Brindisi al n°400/2025 Giudice Dott. Antonio Ivan NATALI»;

invero, seppur a fronte dei dubbi nutriti dall'O.C.C. e dalla parte istante, deve ritenersi che la prova della legittimazione sostanziale del creditore esuli dall'accertamento proprio di questo giudizio. Peraltro, nella specie, TIGRI SPV S.R.L. ha fornito la prova della sussistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito di €97.060,95, avendo, in particolare, depositato in atti la pubblicazione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. (n. 136 del 18.11.2023, seconda parte). Inoltre, sebbene non vi sia prova di analoga pubblicazione

in secondo luogo, l'O.C.C., dott. AMMATURO Giovanni, ha condivisibilmente ritenuto di dover disattendere le osservazioni dei sig.ri GIGLIO Ugo e MICELI Giulietta, evidenziando che «*Con riferimento al primo punto delle osservazioni con le quali la difesa di Giglio contesta la mancata messa a disposizione della massa creditoria dell'immobile di ~~via Belfiore~~ in San Pietro Vernotico, in quanto secondo lo stesso l'istante risiederebbe stabilmente in altro immobile, si rileva la inutilità del commento in quanto dall'esame del certificato anagrafe rilasciato dal Comune di San Pietro ed allegato al n. 7 al piano, emerge chiaramente che l'istante risiede invece proprio nell'immobile di cui sopra. Oltretutto il piano è rivolto alla conservazione del patrimonio indipendentemente se questo costituisce o meno prima casa*»;



in particolare, la debitrice, offrendo ai creditori la somma di €.342,22 per 240 rate – e, dunque, per la prevedibile durata della propria età lavorativa –, mostra di destinare a estinzione della propria esposizione debitoria un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art. 268 comma 4 C.C.I.I.;

- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

## OMOLOGA

## DICHIARA

4

**ORDINA**

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

**DISPONE**

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.L.

*Così deciso in Brindisi, li 18/11/2025.*

**Il Giudice**  
**dott. Francesco GILIBERTI**



**ATTO DEPOSITATO  
TELEMATICAMENTE**  
IL 21/11/2025  
ALLEGATI  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
*[Signature]*